

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

come ormai ricordato in innumerevoli interrogazioni parlamentari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1980, articoli 2, 4, 8 e 10, il Ministro della difesa, oltreché il Presidente del Consiglio dei ministri, ancor prima, e il Ministro della sanità, hanno compiti di indirizzo e di vigilanza sulla Croce rossa italiana, come pure confermato dal Sottosegretario Rivera, rispondendo in Commissione all'interrogazione Alboni ed altri n. 5-01778;

non risulta corretto, pertanto, quanto asserito nella risposta scritta del Ministro della difesa all'onorevole Trantino (interrogazione n. 4-02032), secondo la quale « la difesa non ha alcuna competenza per quanto riguarda... l'impiego, l'avanzamento di carriera e il trattamento economico del personale dei due Corpi (della Croce rossa italiana) ausiliari della sanità militare », perché:

a) non solo, in generale, l'organizzazione dei servizi ausiliari delle Forze armate « è determinata in tempo di pace per il tempo di guerra dal ministero della difesa », ma in particolare « l'associazione è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei Corpi suddetti » (decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1980, articoli 2 e 10);

b) il ministero della difesa ha propri rappresentanti nella Commissione centrale del personale militare della Croce rossa italiana ed una direzione nell'ambito della propria amministrazione (la direzione generale della leva, reclutamento e Corpi ausiliari del ministero) che valuta in

termini di legittimità e di merito le proposte di avanzamento del personale ufficiale della Croce rossa italiana;

c) il Ministro della difesa, « d'intesa con il ministro del tesoro », può estendere, « in quanto applicabili, le norme in vigore sullo stato del personale militare delle Forze armate » (decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1980, articolo 10);

non risulta pure corretto, nella predetta risposta, che « la soppressione di taluni centri operativi... non trova riscontro », dato che con O.C. n. 4319 del 16 giugno 1997 si è provveduto a sopprimere il 5° centro operativo di S. Leonardo in Santolussurgiu (OR) e che ad oggi non risulta ancora attivato il centro operativo di emergenza di Lodi;

lo stesso sottosegretario Rivera, nel corso della citata seduta in Commissione difesa, il 3 luglio 1997, ha confermato come sia « tuttora allo studio... se e in quale misura il mantenimento di un "segmento" delle Forze armate all'interno della Croce rossa italiana possa essere considerato utile per la stessa organizzazione militare » nel rispetto, comunque, delle « scelte che il Parlamento nella sua sovranità intenderà adottare » —:

se non sia il caso, ancor prima di depotenziare i detti Corpi, di attendere le determinazioni del legislatore e di rispondere quindi negativamente alla richiesta avanzata dal Commissario straordinario della Croce rossa italiana, il 10 luglio 1997 con lettera prot. n. 1963, al Ministero della difesa, direzione generale servizi generali, al fine di utilizzare il parco mezzi in dotazione presso il 1° Codam — pressoché la quasi totalità dei mezzi di pronto intervento dei due corpi ausiliari delle Forze armate — « per servizi civili d'istituto »

se, frattanto e una volta per tutte, in adesione peraltro a quanto già sollecitato con le interrogazioni nn. 4-04542, 4-06967 e 4-11182 della Camera e n. 4-04702 del Senato, non sia pure il caso di far rispettare quanto letteralmente e in modo chiaro è sancito dalla norma relativamente alla

dipendenza dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate, secondo la quale «le autorità di vertice... dipendono direttamente dal Presidente nazionale dell'istituzione» (decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1980, articolo 11) e non da altri, non tollerando più che lettere autografe di terzi ed in particolare del Direttore Generale dell'Associazione (tra le ultime quelle del 27 e 30 maggio 1997, prot. nn. 96146 e 96209) e tanto meno sue proposte ineriscano allo stato, l'avanzamento e l'impiego del personale dei detti corpi. (5-02799)

ALOISIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

negli anni settanta la realizzazione della superstrada L'Aquila-Amatrice era stata inserita nel piano decennale Anas, poi, nei primi anni ottanta, dopo innumerevoli sollecitazioni, venne realizzato il primo lotto di cinque miliardi, da Cermone (L'Aquila) a Pizzoli (inaugurato ed aperto al transito degli automezzi nel 1985), che attualmente termina con una barriera di *guardrail*, quasi a segnare l'incompiuta ed il pericolo;

per la realizzazione del 2° lotto — sul finire degli anni ottanta — il Ministro competente a quel tempo assunse un impegno di finanziamento con fondi ordinari dell'Anas;

tale impegno è stato continuamente reiterato dai Ministri succedutisi alla guida dei lavori pubblici;

il consiglio di amministrazione dell'Anas, con voto n. 801 del 16 giugno 1992 approvò il progetto esecutivo dei lavori unitamente al capitolato d'appalto aggiornato ai sensi della legge n. 216 del 1995;

tale progetto, per via di tutti i pareri assunti, rivestiva il carattere di cantierabilità;

pertanto, la giunta regionale d'Abruzzo, con atto n. 1984 del 5 giugno 1996 approvava il piano stralcio '96 comprendente la « Strada statale 260 Picente -

2° lotto di variante da Pizzoli fino al bivio per Cagnano Amiterno » per l'importo di 25 miliardi;

tale atto veniva conformemente ratificato dal consiglio regionale;

dopo numerose sollecitazioni presso la direzione generale dell'Anas, seguite puntualmente da altrettante rassicurazioni, veniva pubblicato il bando di gara sul foglio inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1997;

per effetto di tale bando il termine massimo per la spedizione degli inviti alle ditte richiedenti era fissato in 120 giorni della predetta data, e, precisamente, al 18 luglio 1997;

tale termine è stato lasciato scadere dall'Anas, vanificando tutta la procedura di gara ed impedendo il conseguente inizio dei lavori;

si ricorda come il Governo e il Ministro dei lavori pubblici abbiano fatto della riattivazione delle opere pubbliche un punto fondamentale per la lotta alla disoccupazione e per la ripresa economica;

il mancato appalto dell'opera rischia di compromettere l'utilizzazione dei fondi e la perdita per perenzione del finanziamento assegnato;

occorre rammentare altresì le numerose tensioni sociali che si sono verificate a causa del poco lavoro nella zona e della viabilità pericolosa che attraversa numerosi centri abitati —:

se intenda accertare i motivi per i quali è stato fatto improficuamente scadere il termine del bando per l'affidamento dei lavori della strada statale n. 260 « Picente » — lavori di costruzione della variante di Pizzoli fino al bivio per Cagnano Amiterno, 2° lotto;

se l'eventuale ripubblicazione della gara (e la conseguente riapertura dei termini) non sia tesa a favorire imprecisate ditte;

se non ritenga opportuno accertare eventuali responsabilità individuali e pro-

cedere nei confronti dei soggetti che hanno, con il loro operato, causato tale danno allo Stato ed alle popolazioni interessate. (5-02800)

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

rimane per l'interrogante un fatto inspiegabile, alla luce della logica del buon senso, la mobilitazione di una parte dell'opinione pubblica italiana per sottrarre all'esecuzione il criminale americano Joseph O'Dell, giustiziato in Virginia il 23 luglio 1997, opinione pubblica che rimane invece quotidianamente inerte e disinteressata di fronte alle esecuzioni che si verificano, purtroppo numerosissime, in Paesi islamici o in paesi come la Cina;

la campagna propagandistica in favore di O'Dell, al di là di ogni valutazione di merito costituisce, come per altro è stato ravvisato da alcuni organi di stampa americani, un'indebita ingerenza negli affari interni di una grande nazione amica ed alleata, alla quale non pare che l'Italia abbia ad insegnare in quanto ad efficienza della giustizia e democrazia;

Joseph O'Dell è stato giustiziato dopo una vita di furti, violenze, rapine, evasioni, aggressioni, stupri, omicidi, rapimenti e violazioni della libertà condizionata;

appare sulla stampa la notizia secondo la quale, per esaudire il desiderio di O'Dell, stanno per essere ultimate le pratiche burocratiche per il trasporto in Italia del suo cadavere che si vorrebbe fosse sepolto nel nostro Paese —:

se il Governo non ritenga di adoperarsi immediatamente al fine di evitare che il cadavere del cittadino statunitense O'Dell venga trasportato e tumulato in Italia, fatto che, secondo l'interrogante, oltre a rappresentare un precedente poco edificante per il nostro Paese, che potrebbe essere interpretato da qualcuno come una sorta di « cimitero criminale », non trova alcuna

giustificazione né da un punto di vista etico (le tombe dei personaggi illustri quale esempio e stimolo per i viventi) né da un punto di vista logistico (esiste già nel nostro Paese un'emergenza da sovrappollamento dei cimiteri). (5-02801)

CAVERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le gamme di prodotto dei preimballaggi sono state disciplinate negli anni dalla normativa comunitaria, la quale è stata a sua volta recepita da quella interna italiana. Il loro fine principale è la tutela del consumatore, permettendogli di effettuare confronti rapidi tra i prodotti diversi al momento dell'acquisto. I preimballaggi possono essere divisi in due famiglie: quelli « Cee » e quelli « non Cee »; la norma generale che regola la disciplina metrologica dei preimballaggi « non Cee » è il decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 26 maggio 1980 per quanto riguarda i liquidi alimentari, la norma individua due tipi di preimballaggi: le bottiglie recipienti misura o « bottiglie Cee » e le altre decreto-legge n. 451 del 1976;

per quel che riguarda l'acquavite di cereali, la tabella allegata al decreto indica in generale, quali capacità ammesse, centilitri 50, centilitri 70, centilitri 100;

tuttavia, mentre le bottiglie definite « di tipo Cee » sono prodotte secondo requisiti di qualità e di precisione in più e in meno per consentire una duplice garanzia, sia per il consumatore che per l'imbottigliatore europeo cui la norma comunitaria deve pensare, per le bottiglie « non Cee » il legislatore si è preoccupato specialmente della tutela del consumatore (l'imbottigliatore agendo fuori dalla giurisdizione europea) affinché il contenuto della bottiglia non fosse inferiore a quanto dichiarato per la vendita e dunque l'eventuale errore in più non viene preso in considerazione (neppure quando assai frequenti), considerandolo ovviamente un vantaggio per il consumatore perché egli ottiene un quantitativo di prodotto maggiore;

questo significa che la normativa europea, come recepita nell'ordinamento interno italiano, risulta indifferente la possibilità di importare in Europa - ed è il caso in esame - bottiglie di acquavite di cereali da centilitri 75 di origine statunitense, confezionate in bottiglie « non Cee » e come tali riconoscibili per l'assenza della lettera « e » (Europa) e presentate alla vendita con una dicitura assai visibile recante la specificazione « cl 70 » al fine di permettere il confronto fra i prezzi che risulta essere la volontà di tutela del consumatore;

la scelta di importare bottiglie di questo formato rientra in una logica commerciale, legata a principi di libera concorrenza e di mondializzazione del mercato, secondo le norme del diritto internazionale riconosciute dall'Italia, poiché importare dagli Usa una bottiglia di *whisky* in un formato, peraltro tradizionale per i produttori americani, consente di presentare al consumatore una quantità maggiore di prodotto ad un prezzo più competitivo rispetto all'acquisto di una bottiglia da centilitri 70 realizzata negli Usa espressamente per il mercato europeo;

al di là dei profili fiscali che qui non interessano e delle considerazioni legate alla legislazione *antitrust* (potrebbero crearsi in Italia situazioni oligopolistiche, sfavorevoli proprio al consumatore), quel che conta in questa sede è verificare la contraddittorietà dei pareri espressi dal Ministero e la singolare circostanza di una diversa interpretazione fra l'Italia e la Germania, che come è noto è un Paese dell'Unione europea;

infatti, di fronte ad un caso concreto che ha interessato una ditta di importazione con sede in Valle d'Aosta, si è creata un'intricata corrispondenza fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da cui si evince una diversa interpretazione all'interno del Ministero interrogato fra l'Ufficio centrale metrico (prot. 552677 del 25 settembre 1996) e la divisione XIV (prot. 147047 del 25 febbraio 1997), poiché, mentre il primo parere consente la

vendita in Italia della bottiglia importata dagli Usa, la seconda - che sembrerebbe essere risultata prevalente - esprime viceversa un parere contrario, benché dalla lettura si evidenzino espressioni contraddittorie;

da notare che, nel frattempo, l'importatore interessato, la cui vicenda assume un valore esemplare, ha acquisito un interessante parere, nell'eventualità di una vendita in Germania della stessa bottiglia di *whisky* da centilitri 75, da parte dell'ufficio metrico della città di Amburgo in data 14 luglio 1997 in cui si dice fra l'altro: « Secondo una delibera della giunta interregionale per le norme metriche (18 gennaio 1995 Bonn) - alla quale appartengono tutte le autorità di vigilanza sulle norme degli imballaggi di tutte le regioni - nulla vieta di indicare un contenuto minore a quello reale per confezioni di prodotti elencati nell'allegato 1 del decreto sugli imballaggi. Secondo gli uffici metrici questa indicazione minore non costituisce un'infrazione delle norme metriche. Non è invece ammessa una doppia indicazione di diversi contenuti. Le indicazioni incise sulle bottiglie si riferiscono al contenuto nominale massimo e non danno alcuna informazione sul contenuto reale. »;

quanto esposto evidenzia, da un lato l'esistenza di un conflitto irrisolto nell'ambito del Ministero e dall'altra una diversa interpretazione in un importante Paese dell'Unione europea, che potrebbe facilmente portare a contenziosi in sede amministrativa o in sede comunitaria -:

quale risposta intenda dare su questa vicenda e se non si ritenga opportuno, una volta per tutte, definire la legittimità della commercializzazione di bottiglie da centilitri 75. (5-02802)

LEMBO. - *Al Ministro delle politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

a sei anni di distanza dal commissariamento della Federconsorzi, il tribunale di Perugia sta per pronunciarsi sulla legittimità di tale provvedimento e sulla regio-

larità della « svendita » del patrimonio alla Sgr (Società gestione realizzo) per poche lire;

diversi consorzi sono stati costretti ad adire le vie legali nei confronti dello Stato per tentare di rientrare in possesso dei propri crediti (derivanti dagli ammassi fatti negli anni per conto del Ministero), crediti che dopo 30 anni, ammontano circa a 1.000 miliardi e che, nonostante la certificazione della Corte dei conti, non sono stati mai liquidati, con gravissimi danni sui bilanci aziendali;

i consorzi, benché abbandonati al loro destino, continuano a operare con puntualità e correttezza al servizio dell'agricoltura regionale, nonostante la loro organizzazione faccia fatica a tenersi al passo coi tempi e venga loro, di fatto, impedito di passare dall'assistenzialismo a un equilibrato sistema di mercato;

la capitalizzazione irrisoria di queste aziende le ha costrette a ricorrere massicciamente al credito bancario anche per la normale gestione, creando negli anni dei giganti con i piedi d'argilla;

alla luce dell'auspicata modifica del Ministero che delega, come peraltro

previsto dalla Costituzione, la politica agricola alle regioni, un intervento legislativo delle regioni appare opportuno e tempestivo;

in un momento nel quale Stato ed enti locali si dicono interessati all'occupazione e sembrano disposti a spendere migliaia di miliardi per inventare nuovi posti di lavoro, ci si chiede quale ragionamento o, peggio, quali interessi di parte possano gettare alle ortiche 10.000 posti di lavoro già esistenti, in aziende reali, inserite nel loro mercato naturale e ancora stimate e apprezzate dalla clientela —:

anche alla luce della proposta governativa di riforma dei consorzi agrari e di recenti dichiarazioni rilasciate da un dirigente della « Soconagri », come intenda risolvere i problemi dei consorzi agrari e tutelare l'interesse dell'agricoltura senza mettere a rischio il ruolo dell'agente rappresentante categoria sul cui futuro nulla si sa, i compensi i sub-agenti, i collaboratori e i loro dipendenti, contrariamente a quanto previsto per i dipendenti, per i quali verranno utilizzati gli ammortizzatori sociali. (5-02803)